



STATUTO OUT LOUD SCIENCE

Associazione non riconosciuta

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "OUT LOUD SCIENCE" con sede legale in Roma, via Quirino Majorana n. 203

Art. 2 - Scopo

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- b) Essa si propone di favorire, promuovere e diffondere l'informazione e la conoscenza scientifica e culturale nell'ambito dei settori medico-chirurgico, giuridico, economico, politico, dell'attualità, storico e culturale, nonché nell'ambito di ogni altra tematica che possa essere scientificamente o culturalmente rilevante.
- c) Per realizzare il suo oggetto, l'Associazione gestisce un sito web, dove periodicamente vengono pubblicati approfondimenti e articoli a carattere informativo, e potrà organizzare o gestire eventi, incontri e attività a scopo didattico anche a pagamento, tra i quali incontri, seminari, convegni, corsi e lezioni.
- d) L'associazione potrà promuovere e organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande ed alimenti esclusivamente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.
- e) L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari.
- f) Nell'espletamento di tali attività, l'Associazione può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate.
- g) L'associazione potrà associarsi con altri comitati od associazioni per ottenere il raggiungimento dell'oggetto sociale.

- h) Realizzazione – d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale- corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
- i) Svolgere tutte le attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi stessi.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che verso i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, coltivando gli studi del campo sopra descritto e contribuendo in vario modo alla ricerca italiana, condividano le finalità del presente Statuto e intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – Adesione dei soci

Le nuove adesioni all'Associazione sono deliberate dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. La domanda scritta di adesione deve osservare le seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'assemblea dei soci deliberare, entro 180 giorni, su tale domanda.

Art. 6 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e di intervenire con diritto di voto singolo (esercitabile direttamente o con delega scritta) nelle Assemblee. È possibile recedere in ogni momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dall'Assemblea dei Soci, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Art. 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato di Ricerca.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) può avvenire

per raccomandata con avviso di ricevimento, per e-mail, fax, ovvero qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova di avvenuto ricezione, almeno 8 giorni prima della data fissata, con avviso indicante data, ora e luogo (della prima e seconda convocazione), nonché l'ordine del giorno. La scelta della località sede dell'Assemblea è delegata al Presidente, sentiti il Segretario ed il Consiglio Direttivo, in modo da favorire la più ampia partecipazione dei soci.

Nella prima Assemblea ordinaria utile nel corso dell'anno solare vengono approvati il bilancio preventivo e consuntivo, nonché approvate le quote di adesione dei soci. Quando previsto, l'Assemblea elegge le cariche sociali.

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel relativo libro dei verbali delle Assemblee dei soci sono inviate a tutti i soci tramite posta, fax o e-mail.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per discutere dell'andamento dell'Associazione, dell'amministrazione, della programmazione e della realizzazione delle attività previste dallo Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea ordinaria, viene, altresì, convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero da almeno un membro del Consiglio Direttivo, o su istanza di almeno un terzo dei soci, con l'indicazione delle materie da trattare; in questo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente per deliberare le modifiche al presente Statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, a norma di quanto prescritto dal successivo art. 24.

Art. 12 – Validità assembleare

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti

gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 – Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti del consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Tutti gli organi sociali quindi, sono gratuiti e onorari, salvo i rimborsi spese, debitamente documentati, per incarichi particolari determinati dall'Assemblea nei limiti di legge.

Art. 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazione Direttivo



Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta la richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. adottare provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza degli intervenuti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dall'Assemblea dei soci ed è autorizzato a firmare in nome e per conto dell'Associazione. In casi di particolare urgenza può agire di propria iniziativa, sentiti il Segretario ed il Consiglio Direttivo, rendendone conto alla prima Assemblea utile, che procederà alla ratifica del suo operato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza degli intervenuti. Egli collabora con il Presidente ed è incaricato della regolare tenuta del libro dei soci e del libro-verbali dell'Assemblea. Egli funge anche da tesoriere ed è responsabile dell'andamento economico dell'Associazione.

Art. 20 – Il Comitato di Ricerca

Il Comitato di Ricerca è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato di Ricerca sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

Art. 21 – Il bilancio – Rendiconto economico - finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio, ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Presidente e dal Segretario-tesoriere all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro-verbali delle Assemblee dei soci è inviato a tutti i soci tramite posta, fax o e-mail.

Art. 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni aventi finalità o scopi analoghi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCHIO A. POLITO
016,00
SEDC1700

00017410	0000287	W131C001
00057742	02/10/2018	13:13:17
4578-00088	00138191F623CFAB	
IDENTIFICATIVO	01180375402899	

0 1 18 037540 289 9

Entrate Direzione provinciale I di Roma
Territoriale di Roma 1
Trastevere

